

**ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO UMBRIA**  
**Contributi Aiuti COVID-19**  
**Anno 2021- Proroga bando 2020**

**ART. 1 - Proroga Fondo Straordinario Contributi Aiuti COVID-19 – Requisiti**

Ai sensi della Delibera del Consiglio dell'Ente Bilaterale del Turismo dell'Umbria del 19 marzo 2021 è prevista la proroga, dell'utilizzo delle risorse residue del fondo straordinario "Contributi Aiuti **COVID-19**" istituito nell'anno 2020, a favore delle imprese e dei lavoratori localizzati nella Regione Umbria iscritti a EBTU **da almeno il 1° gennaio 2019 e in regola con la contribuzione al momento della presentazione della domanda.**

Il lavoratore per poter accedere al contributo deve aver superato il periodo di prova e deve avere una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato con durata minima di 3 mesi,
- stagionale con durata minima di 3 mesi.

**I lavoratori a cui è stato erogato il contributo relativo al bando 2020 scaduto il 31 dicembre 2020**, possono presentare una nuova domanda per questo bando di proroga solo per le sospensioni in Cassa integrazione Guadagni in Deroga o Fondo Integrazione Salariale avvenute tra il **1 settembre e il 31 dicembre 2020**.

**I lavoratori che non hanno ricevuto il contributo relativo al bando 2020 scaduto il 31 dicembre 2020**, possono presentare la domanda per questo bando di proroga per le sospensioni in Cassa integrazione Guadagni in Deroga o Fondo Integrazione Salariale avvenute tra il **23 febbraio e il 31 dicembre 2020**.

L'azienda per poter accedere al contributo, oltre a quanto previsto all'art. 1, comma 1, deve essere in regola con i fondi di assistenza sanitaria integrativa (versare al fondo o corrispondere l'elemento retributivo al lavoratore).

**Le aziende a cui è stato erogato il contributo relativo al bando 2020 scaduto il 31 dicembre 2020**, possono presentare una nuova domanda per questo bando di proroga per le ulteriori fatture sostenute dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 che non sono state già presentate.

**Le aziende che non hanno ricevuto il contributo relativo al bando 2020 scaduto il 31 dicembre 2020**, possono presentare la domanda per questo bando di proroga per le spese sostenute dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

**ART. 2 – Stanziamento**

Il fondo è rivolto ai lavoratori e alle imprese della regione Umbria.

**ART. 3 - "Contributo di Solidarietà" e "Contributo Stagionalità"- a favore dei lavoratori –**

a) Il **Contributo di Solidarietà** è riservato ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato che hanno subito una sospensione a seguito dell'emergenza COVID-19 e siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale per almeno ottantuno (81) ore complessive anche non continuative.

Al lavoratore è riservato un contributo pari ad **€ 3.50** per ogni ora di sospensione in Fis/Cigd per un massimo di **150 ore** per un contributo massimo di **€ 525,00**.

Per i lavoratori che hanno un contratto part-time fino al 60% dell'orario, cioè 24 ore settimanali, il contributo riconosciuto di cui all'art.3 punto a) comma 2 è pari al 60%.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il contributo di cui all'art.3 punto a) comma 2 è pari al 30%, il contratto deve avere una durata di almeno 3 mesi.

b) Il **Contributo Stagionalità** è riservato ai lavoratori con contratto stagionale della durata di almeno 3 mesi che a seguito dell'emergenza COVID-19 siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale per almeno ottantuno (81) ore complessive anche non continuative.

Per questa tipologia di lavoratori il contributo di cui all'art. 3 punto a) comma 2 è pari al 30%.

La graduatoria dei contributi di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 è definita in base al valore dell'ISEE più basso e, in caso di parità dei valori, avrà diritto il lavoratore con il valore ISR più basso. **Avranno la priorità** i lavoratori che non hanno ricevuto il contributo nel bando 2020 con scadenza 31 dicembre 2020.

L'ISEE, al momento della presentazione della domanda, deve essere in corso di validità o al massimo avere scadenza 15/1/2020.

**Qualora nella graduatoria ci siano lavoratori coniugi/conviventi potranno ricevere entrambe il contributo solo in caso di capienza del fondo.**

All'importo saranno applicate le imposte di legge del caso.

#### **ART. 4 - Modulistica per il "Contributo di Solidarietà" e per il "Contributo Stagionalità" a favore dei lavoratori**

Per avere diritto all'erogazione del contributo il dipendente deve presentare apposito modello di richiesta scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- autodichiarazione di essere in CIGD, FIS a seguito del COVID-19;
- copia della busta paga di gennaio 2019 (solo per i lavoratori a tempo indeterminato);
- copia delle buste paga relative all'intero periodo da cui si evince lo stato di sospensione di CIGD e FIS dovuto al COVID-19 con cui si raggiunge il minimo complessivo di 81 ore e il massimo di 150 ore;
- copia ultima busta paga disponibile al momento della domanda;
- modello ISEE;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

#### **ART. 5 - "Salute e Sicurezza" - a favore delle imprese**

Il contributo è riservato alle imprese che, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 hanno sostenuto spese, relative a:

##### 1. Acquisto di:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
- barriere antibatteriche.

##### 2. Interventi per:

- sanificazione degli ambienti e degli strumenti;
- rifacimento spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

### 3. Costi per predisposizione DVR e/o protocolli COVID-19.

Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 600,00. All'importo saranno applicate le imposte di legge del caso.

Per le aziende stagionali viene riconosciuto il 30% del valore del contributo di cui all'art.5 comma 2.

**Avranno priorità** le aziende che non hanno ricevuto il contributo nel bando 2020 con scadenza 31 dicembre 2020, successivamente la graduatoria è stilata in base all'ordine di arrivo.

#### **ART. 6 - Modulistica per il contributo "Salute e Sicurezza" a favore delle imprese**

Per avere diritto all'erogazione del contributo l'azienda deve presentare apposito modello di richiesta scritta corredata inderogabilmente dai seguenti documenti:

- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale di almeno gennaio 2019;
- F24 o bonifico bancario comprovante il versamento all'Ente bilaterale al momento della domanda;
- documento comprovante il rispetto della normativa dei fondi di assistenza sanitaria (copia F24, bonifico bancario, busta paga da cui si evince il versamento al dipendente);
- fotocopia delle fatture/ricevute quietanzate con indicazione del DPI acquistato o della prestazione dell'opera effettuata (nella causale deve essere specificata la tipologia di spesa);
- fotocopia del documento del rappresentante legale dell'azienda.

#### **ART. 7 - Ulteriori determinazioni**

Il Regolamento ha carattere straordinario e sperimentale. Gli interventi del presente regolamento sono previsti fino a esaurimento dello stanziamento.

Qualora le risorse previste per ciascun settore di riferimento non si esauriscano entro la scadenza del bando il Consiglio si riserva di spostare le risorse residue a favore dei settori in cui non c'è sufficiente disponibilità economica per la copertura delle richieste.

Qualora le risorse stanziare non si esauriscano entro il periodo di sperimentazione il Consiglio si riserva di decidere se spostare le risorse rimanenti su altre iniziative, prorogare la sperimentazione o annullare il fondo.

Il Consiglio dell'EBTU relaziona all'Assemblea dell'Ente sulla gestione delle risorse e sulle attività del presente Regolamento.

#### **ART. 8 - Modalità della richiesta**

La domanda di richiesta del contributo, completa di ogni documento richiesto, deve essere inviata per posta all'Ente Bilaterale Territoriale del Turismo dell'Umbria, Via Settevalli, 320 06129 - Perugia, utilizzando i moduli predisposti nel sito [www.ebtumbria.it](http://www.ebtumbria.it); oppure inviata telematicamente on line attraverso la piattaforma web [fondosolidarieta.ebtumbria.it](http://fondosolidarieta.ebtumbria.it), **entro il 15 giugno 2021**.

Il consiglio potrà deliberare la proroga della scadenza dei termini.

Ai fini della validità dei termini di presentazione varrà la data del timbro postale di spedizione o, in caso di invio telematico, il protocollo digitale assegnato automaticamente alla pratica.

L'ente potrà chiedere ulteriori documenti ai fini del completamento della pratica, le domande saranno valutate dal Consiglio dell'ente.

I lavoratori che ne hanno diritto riceveranno il contributo secondo le modalità indicate dagli stessi bonifico o assegno, per le aziende è possibile l'erogazione solo tramite bonifico bancario.

A coloro che non hanno diritto al contributo non sarà inviata nessuna comunicazione, le informazioni saranno reperibili presso l'ufficio.

**ART. 9 - Procedure ricorsi**

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati a mezzo raccomandata alla Presidenza dell'EBTU, entro 60 giorni dall'inizio del pagamento dei contributi, che dovrà esaminarli e darne comunicazione nella prima riunione del Comitato Esecutivo per le decisioni in merito. Ad ogni ricorso dovrà essere data risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. La risposta dell'EBTU, in merito al ricorso, è inappellabile.